

TeamSystem Review

Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DCB Pesaro

n. 169

IN QUESTO NUMERO

Pag	Sommario
1	Interessi legali all'1,5% dal 2011 – ravvedimento operoso piu' "pesante" dal 1.2.2011
1	Dal 1° gennaio 2011 divieto di compensazioni in presenza di debiti iscritti a ruolo per un importo superiore a 1.500 euro
2	Elenchi clienti e fornitori – 1° invio al 31 ottobre 2011
3	Dichiarazioni 2011 – le novita'
3	Libri contabili – al 30 dicembre il termine per la stampa
4	Cellulari e microprocessori – reverse charge dal 1° aprile 2011
5	Operazioni intracomunitarie – autorizzazione obbligatoria
7	Focus 1 Legge di stabilità 2011 - novità fiscali
12	Focus 2 Appalti pubblici: tracciabilità dei flussi finanziari - ulteriori novità
17	Focus 3 Risarcimento danni: trattamento fiscale e contabile
22	Focus 4 Archiviazione digitale dei documenti contabili e fiscali
29	Scadenze Febbraio 2011

TeamCommunity

La comunità con il Cliente al centro

Entra nella TeamCommunity:

Un servizio gratuito per professionisti e aziende!

Tutte le novità per la tua attività ed un mondo di Vantaggi!

Iscriviti su: www.teamcommunity.it

ARCHIVIA Plus per Studi Commerciali

ARCHIVIA Plus per Studi Commerciali

Archiviazione e conservazione sostitutiva documenti fiscali

Archivia Plus è il software per la conservazione sostitutiva che consente la gestione dell'archivio informatico. Offre la possibilità di inserire in un unico contenitore, opportunamente organizzato, una molteplicità di file di vari formati e di varia natura in grado di rappresentare in maniera completa e inoppugnabile ogni documento emesso, ricevuto, inviato o prodotto.

Archivia Plus nello Studio commerciale

All'interno dello Studio, Archivia Plus aiuta ad affrontare e migliorare la gestione di diverse problematiche operative, dalla produzione dei documenti fiscali fino alla conservazione informatica delle fatture dei clienti:

- conservazione delle stampe fiscali, conformemente alle normative in vigore, grazie al modulo Firm@
- conservazione delle dichiarazioni e delle ricevute di trasmissione
- scansione massiva degli allegati cartacei, grazie al modulo ArchiScan
- conservazione delle ricevute Entratel, grazie al nuovo modulo ArchiTel
- archivio bozze per proteggere i file e consolidare i documenti
- protocollo, notifica e fascicolazione documenti inviati e ricevuti
- fascicolo ditte
- conservazione documenti contabili registrati

www.teamsystem.com

TeamSystem

the way ahead for your business

TeamSystem
Review

Periodico di informazione fiscale

Editrice TeamSystem S.p.A.
Sede: Via Yuri Gagarin, 205 - 61122 Pesaro
Direttore Responsabile: Anna Maria Della Fera
Reg. Trib. Pesaro n° 426/96

Redazione:

Fabio Bertuccioli, Marco Manganiello,
Domenico Petruzzi, Paolo Pieri, Roberto Ranocchi

S.E. o O.

Riproduzione
vietata

Stampa: Bieffe - Recanati (MC)



INTERESSI LEGALI ALL'1,5% DAL 2011 – RAVVEDIMENTO OPEROSO PIU' "PESANTE" DAL 1.2.2011

D.M. 7.12.2010

Dal 1° gennaio 2011 il saggio degli interessi legali sale dall' 1% (questo il tasso applicato nel 2010, a fronte del 3% applicato nel 2008 e 2009) all'**1,5%**.

La nuova misura del tasso legale produrrà effetti negativi, in particolare, in caso di "ravvedimento": in questo caso, infatti, il contribuente è tenuto a corrispondere, oltre al tributo non versato a suo tempo e alle sanzioni, gli interessi calcolati al saggio legale (e quindi al 3% fino al 31.12.09, all' 1% dal 1.1.2010 al 31.12.2010 e all' 1,5% dal 1.1.2011).

L. 13.12.2010 n. 220 "Legge di stabilità"

Si precisa, inoltre, che per le **violazioni commesse dal 1.2.2011** il costo del "ravvedimento operoso" subisce un ulteriore aumento a seguito dell'incremento delle sanzioni per effetto della "Legge di stabilità" (si veda il "Sommario" del precedente numero di questa rivista).

RAVVEDIMENTO OPEROSO	Sanzione dal 1.2.2011	Misura precedente
-Omesso versamento regolarizzato nei 30 gg. (ravvedimento breve)	3% (1/10 del min.)	2,5% (1/12 del minimo)
- Omesso versamento regolarizzato entro il termine della dichiarazione successiva (ravvedimento lungo)	3,75% (1/8 del min.)	3% (1/10 del minimo)
- Regolarizz. dichiarazione omessa nei 90 gg.	1/10	1/12

Al nuovo tasso di interesse legale dell'1,5% saranno **adeguati**, con un successivo decreto, i coefficienti per la determinazione del valore, ai fini dell'imposta di **registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione**, delle **rendite** perpetue o a tempo indeterminato, delle rendite o pensioni a tempo determinato, delle rendite e delle pensioni vitalizie e dei diritti di **usufrutto a vita**.

La variazione del tasso legale produce effetti anche sulla misura delle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di **contributi previdenziali e assistenziali**, ai sensi dell'art. 116, comma 15 della Legge 388/2000 (Finanziaria 2001). In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni sono ridotte alla misura del tasso legale, quindi all'1,5% dal 1° gennaio 2011, quando l'omissione e il ritardo derivi da oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo, da fatto doloso di terzi, denunciato all'autorità giudiziaria, ovvero in caso di crisi, ristrutturazione o riconversione aziendale di particolare rilevanza sociale, economica e occupazionale locale e/o comunque connessa alla situazione produttiva del settore.

DAL 1° GENNAIO 2011 DIVIETO DI COMPENSAZIONI IN PRESENZA DI DEBITI ISCRITTI A RUOLO PER UN IMPORTO SUPERIORE A 1.500 EURO

Manovra correttiva

Le compensazioni effettuate nel mod. F24, presentati a partire dal 17.1.2011, devono tener conto delle nuove disposizioni introdotte dalla "manovra correttiva" che prevedono il divieto di compensazione dei crediti erariali per i contribuenti con debiti iscritti a ruolo per un importo superiore a 1.500 euro (compresi interessi e sanzioni). La disposizione non si rende applicabile ai contributi previdenziali, ai



premi INAIL e ai tributi locali.

ELENCHI CLIENTI E FORNITORI – 1° INVIO AL 31 OTTOBRE 2011

Agenzia Entrate

Prov. 22.12.10
n. 184182

Con il provvedimento indicato a margine l'Agenzia delle Entrate detta le modalità di applicazione delle disposizioni introdotte dall'art. 21 del DL 78/2010, riguardanti gli obblighi di **comunicazione telematica** delle **operazioni rilevanti ai fini IVA** di importo **non inferiore a 3.000 euro**.

Sono tenuti all'adempimento tutti i soggetti IVA che effettuano (e ricevono) operazioni rilevanti ai fini dell'imposta, distinguendo tra **operazioni soggette a fatturazione**, per le quali il limite si calcola al netto dell'IVA, e **operazioni** (beninteso, rilevanti ai fini IVA) per cui **non è obbligatoria l'emissione** della fattura, per le quali il limite è stabilito in 3.600 euro al lordo dell'IVA effettivamente applicata.

Regole particolari valgono per i contratti dai quali derivano corrispettivi periodici (somministrazione, appalto, fornitura...), per i quali gli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle Entrate sussistono solo se il limite di 3.000 euro viene superato con riferimento all'**intero anno solare**.

Sono escluse dagli obblighi di comunicazione, a prescindere dall'importo:

- le importazioni;
- le esportazioni;
- le operazioni, attive e passive, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati a fiscalità privilegiata (chiaramente in funzione della necessità di evitare duplicazioni di adempimenti rispetto alle comunicazioni "black list");
- le operazioni oggetto di comunicazione obbligatoria all'Anagrafe tributaria.

Il nuovo adempimento potrà essere affrontato con un "**approccio graduale**" con riferimento al periodo oggetto di osservazione:

1. Per il periodo d'imposta 2010 è previsto che il limite di 3.000 euro (di imponibile) sia **elevato a 25.000 euro** e che la comunicazione sia limitata alle operazioni soggette all'**obbligo di fatturazione**.
2. Per il periodo che va **dal 1° gennaio 2011 al 30 aprile 2011** continuano ad essere escluse dalla comunicazione le operazioni per le quali l'emissione della fattura non è obbligatoria, ma la soglia si riduce a **3.000 euro** (di imponibile).
3. **Dal 1° maggio 2011** la norma entra, infine, a regime, con obblighi estesi alle operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione, per le quali ultime la soglia è elevata a 3.600 euro al lordo dell'IVA.

L'art. 3 del Provvedimento indica i dati obbligatori da indicare nella comunicazione, prevedendo, ad esempio, in caso di controparte non soggetto IVA, di indicare il relativo codice fiscale che il cliente ha l'obbligo di fornire.

Per quanto riguarda le scadenze è precisato che, a regime, il termine per l'invio telematico delle comunicazioni è fissato al **30 aprile dell'anno successivo**; limitatamente alle operazioni **effettuate nel 2010** la scadenza viene fissata al **31 ottobre 2011**.

E' prevista, in ogni caso, la possibilità di inviare una **comunicazione correttiva e/o integrativa** di quella già trasmessa, senza applicazione di sanzioni, a condizione che l'invio avvenga **entro i 30 giorni successivi** al termine previsto per la trasmissione della comunicazione originaria.



DICHIARAZIONI 2011 – LE NOVITA'

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate sono comparse le bozze dei modelli delle dichiarazioni 2011 (per il 2010); queste le novità più rilevanti:

- **Dichiarazione IVA 2011:** scompare il modello autonomo VR utilizzato fino all'anno scorso per chiedere il rimborso annuale dell'IVA a credito, sostituito da un nuovo quadro della dichiarazione IVA, chiamato anch'esso VR; quindi, dal prossimo febbraio, per chiedere il rimborso non si dovrà presentare il modello VR agli sportelli dell'Agenzia delle Entrate, ma la richiesta dovrà essere trasmessa in via telematica attraverso la presentazione del modello IVA 2011, contenente il nuovo quadro VR. Come già applicato lo scorso anno la dichiarazione IVA (per il 2010) può essere sganciata da UNICO e presentata in modo autonomo a partire dal 1° febbraio per consentire l'utilizzo in compensazione dei crediti IVA superiori a 10mila euro.
- **Comunicazione annuale dati IVA:** nella comunicazione da inviare in via telematica entro il prossimo 28 febbraio (in sostituzione delle dichiarazioni periodiche soppresses alcuni anni fa) non devono essere compresi tra le operazioni attive e passive le prestazioni di servizi intracomunitari resi e ricevuti: Resta confermato che sono esonerati dall'invio della comunicazione:
 - Coloro che entro il 28 febbraio presentano la dichiarazione annuale IVA per utilizzare in compensazione il credito IVA;
 - Coloro che effettuano esclusivamente operazioni esenti;
 - Le persone fisiche con volume d'affari non superiore a 25mila euro;
 - Gli agricoltori con volume d'affari non superiore a 7mila euro;
 - I soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
 - Gli organi e le amministrazioni dello Stato...

UNICO 2011 SOCIETA' DI CAPITALI - Scompare il prospetto di bilancio: Xbrl (il nuovo standard utilizzato obbligatoriamente dal 16 febbraio 2009 per il deposito dei bilanci al Registro Imprese) alleggerisce e semplifica UNICO SC 2011; grazie al nuovo linguaggio elaborabile i dati di bilancio delle società di capitali sono acquisiti automaticamente dall'anagrafe tributaria e ciò determina la scomparsa del relativo prospetto (39 righe per oltre 80 voci da valorizzare) finora inserito nel **quadro RS** di UNICO SC.

LIBRI CONTABILI – AL 30 DICEMBRE IL TERMINE PER LA STAMPA

Il 30 dicembre 2010 è scaduto il termine per la stampa dei registri contabili (libro giornale, libro inventari, registri IVA...) e la sottoscrizione del libro degli inventari, da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, eccezion fatta per coloro che adottano le modalità di conservazione elettronica dei documenti fiscali, secondo le disposizioni dettate dal DM 23 gennaio 2004.

Ai contribuenti che optano per la conservazione in forma cartacea dei documenti fiscali, qualora gli stessi si avvalgano di sistemi meccanografici per la tenuta dei registri, si applica l'art. 7 comma 4-ter del DL 357/94 così come modificato dall'art. 1 comma 161 della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008).

In base a tale disposizione, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare a condizione che la stampa dei dati su supporto cartaceo avvenga entro i tre mesi successivi al termine per la



presentazione della dichiarazione dei redditi ad essi relativa (è posta l'ulteriore condizione che in sede di controlli o ispezioni i registri risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e che vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti e in loro presenza).

Inoltre, ai sensi dell'art. 2963, comma 4 del Codice Civile, i termini calcolati a mesi cadono nel giorno del mese di scadenza "corrispondente al giorno del mese iniziale", pertanto, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, la stampa dei registri contabili relativi all'anno 2009 deve avvenire entro 3 mesi dal 30 settembre 2010, quindi entro il 30 dicembre 2010 (e non il 31 dicembre 2010) a nulla rilevando il differimento dell'invio telematico delle dichiarazioni relative al 2009 che, a causa di problemi tecnici, è stato prorogato al 5 ottobre 2010 (cfr. Sommario del n. 167 di questa rivista a p. 4).

Le considerazioni sopra riportate trovano applicazione anche con riferimento alla redazione e sottoscrizione del libro degli inventari, il cui termine per effetto del combinato disposto dell'art. 2217 Codice Civile e dell'art. 15, comma 1 del DPR 600/73, coincide con quello previsto per la stampa dei registri contabili.

CELLULARI E MICROPROCESSORI – REVERSE CHARGE DAL 1° APRILE 2011

Agenzia Entrate

Circ. 23.12.2010
n. 59/E

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare indicata a margine, ha fornito i primi chiarimenti in merito alla portata dell'autorizzazione che il Consiglio europeo, in data 22 novembre 2010, ha concesso all'Italia ai fini dell'applicazione del "reverse charge" sulle cessioni di:

- **telefoni cellulari**, esclusi i relativi componenti e accessori;
- **dispositivi a circuito integrato**, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

Il "reverse charge" si applicherà alle cessioni dei prodotti sopra elencati effettuate **dal 1° aprile 2011**, ma con esclusione delle **vendite al dettaglio**, anche se l'acquirente finale è un'impresa o un professionista; in altre parole, a parere dell'amministrazione finanziaria, il "reverse charge" trova applicazione solo nelle fasi che precedono quella di commercio al dettaglio.

Resta così esplicitamente limitata ai "dispositivi a circuito integrato" la disposizione dettata dall'articolo 17, comma 6, lett. c), del DPR n. 633/1972 che prevede l'assoggettamento a "reverse charge" delle "cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori" (cfr. Sommario del precedente numero di questa rivista). Analoga limitazione, anche se non esplicitata nella circolare, deve ritenersi operante per i "componenti e accessori" dei telefonini cellulari che l'autorizzazione del Consiglio europeo esclude dall'obbligo di inversione contabile mentre l'articolo 17, comma 6, lett. b), del DPR n. 633/1972 considera soggetti all'obbligo. Sotto l'aspetto soggettivo, è stato chiarito che i "contribuenti minimi", per le cessioni effettuate, non applicano il *reverse charge*, fermo restando l'obbligo di certificazione dei corrispettivi, da adempiere senza l'addebito dell'imposta. Il contribuente minimo che assume la veste di cessionario deve, invece, versare l'IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Infine, riguardo al regime sanzionatorio, la circolare richiama le disposizioni del comma 9-bis dell'art. 6 del DLgs. n. 471/1997 e, quindi, l'applicazione, nei confronti del cessionario, della sanzione:

- dal 100 al 200% dell'imposta, con un minimo di 258 euro, se l'IVA non è stata assolta mediante reverse charge; la stessa sanzione, peraltro, si



- applica nei confronti del cedente che abbia irregolarmente addebitato l'imposta in fattura omettendone il versamento;
- del 3% dell'imposta, se l'IVA è stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o dal cedente; in tale ipotesi, al cessionario compete comunque la detrazione, sempre che ne ricorrano i presupposti.

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE – AUTORIZZAZIONE OBBLIGATORIA

Agenzia Entrate

Prov. 29.12.10
n. 188376 e
n. 188381

Con i provvedimenti indicati a margine l'Agenzia delle Entrate ha dato attuazione al regime di autorizzazione preventiva introdotto con la "manovra anti-crisi" del 2010: la norma in questione (articolo 27 del D.L. 78/2010) prevede che le imprese ed i professionisti che intendono effettuare acquisti e/o vendite di beni e servizi in altri paesi comunitari, al momento della richiesta della partita IVA devono manifestare tale loro intenzione e, entro trenta giorni dalla attribuzione della partita IVA, l'Agenzia delle Entrate può emettere un provvedimento di diniego dell'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie.

I due provvedimenti definiscono rispettivamente le modalità per l'inclusione delle partite IVA **nell'archivio informatico dei soggetti passivi che effettuano cessioni e acquisti di beni in ambito intracomunitario** e le modalità di **diniego o revoca dell'autorizzazione**:

Le modalità di manifestazione dell'opzione sono diverse a seconda che il soggetto sia **già titolare di partita IVA o meno**.

In particolare:

- i soggetti che richiedono l'attribuzione del numero di partita IVA esprimono l'opzione compilando il campo "**Operazioni Intracomunitarie**" del **Quadro I** dei modelli **AA7** (per i soggetti diversi dalle persone fisiche) o **AA9** (per le persone fisiche); l'Agenzia ha trenta giorni per controllare l'esattezza dei dati e per valutare l'eventuale rischio di frodi; solo dal trentunesimo giorno avverrà l'inserimento del contribuente nell'archivio (silenzio assenso), sempre che non sia stato emesso **provvedimento di diniego** nel caso in cui i controlli e le valutazioni abbiano avuto esito negativo per il contribuente;
- i soggetti **già titolari di partita IVA** presentano **apposita istanza** direttamente all'Agenzia delle Entrate, anche per comunicare l'intenzione di retrocedere dall'opzione; **entro sei mesi** dalla ricezione della dichiarazione di volontà l'Agenzia effettua i necessari controlli; l'eventuale esclusione dall'archivio avviene con **provvedimento di revoca**, previa ulteriore valutazione della posizione del contribuente.

In assenza di istanza, entro il 28 febbraio 2011 saranno esclusi dall'archivio:

- i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività a partire **dal 31 maggio 2010** senza manifestare, secondo le citate modalità, la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie, ovvero quelli che non hanno effettuato – nel secondo semestre 2010 – operazioni intracomunitarie e adempiuto agli obblighi INTRASTAT;
- i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività **anteriore al 31 maggio 2010** e che non hanno presentato i modelli INTRASTAT negli anni 2009 e 2010 o che, pur avendoli presentati, non hanno adempiuto agli obblighi dichiarativi IVA per il 2009.

In entrambi i casi di esclusione, i soggetti intenzionati ad effettuare operazioni intracomunitarie possono richiedere, secondo le modalità previste per i titolari di partita IVA, l'**inclusione** nell'archivio informatico.

Si ricorda, infine, che saranno **periodicamente verificate** le posizioni registrate



nell'archivio sulla base degli stessi criteri di valutazione del rischio previsti per i controlli effettuati nei sei mesi successivi all'opzione.

LEGGE DI STABILITA' 2011 – NOVITA' FISCALI

L. 13.12.2010
n. 220

La c.d. "Legge di stabilità" o Finanziaria 2011, approvata con Legge n. 220 del 13 dicembre 2010, introduce anche novità e proroghe in campo fiscale che vanno ad incidere

- sulla tassazione dei leasing immobiliari
- sull'imponibilità IVA dei trasferimenti immobiliari abitativi
- sulla detrazione del 55% per interventi finalizzati al risparmio energetico
- sui poteri accertativi dell'Amministrazione Finanziaria
- sugli strumenti deflativi del contenzioso
- sul "ravvedimento operoso"
- sulle aliquote contributive INPS



Focus

1

APPALTI PUBBLICI – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI NOVITA'

L. 13.8.2010
n. 136 art. 3 e 6

L. 17.12.2010
n. 217

Le modifiche introdotte in sede di conversione del DL n. 187/2010 ed i nuovi chiarimenti forniti dall'Authority con la determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, rendono opportuna un'ulteriore riflessione sull'argomento (sull'argomento si veda anche il Focus n. 30 in TeamSystem Review n. 168).



Focus

2

RISARCIMENTO DANNI – TRATTAMENTO FISCALE E CONTABILE

art. 6, co. 2
art. 85, co. 1
art. 86, co. 1
art. 88, co. 2
art. 101, co. 1 e
5, Tuir

Il Focus cerca di fare il punto della situazione, sotto il profilo della rilevanza fiscale e contabile, del complesso mondo delle **indennità risarcitorie**.

Nel **reddito d'impresa**, le macrocategorie dei risarcimenti sono quelle aventi ad oggetto la perdita o il danneggiamento

- di "**beni merce**", risarcimenti che costituiscono **ricavi**;
- di "**beni strumentali**", risarcimenti che a seconda delle diverse condizioni possono costituire **plusvalenza** o **sopravvenienza attiva**.



Focus

3

ARCHIVIAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI CONTABILI E FISCALI

DM 23.1.2004
Prov. Direttore
AdE 25.10.2010

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25.10.2010 viene completato l'iter previsto dal DM 23.1.2004 relativo alla conservazione sostitutiva dei documenti contabili e fiscali; detto provvedimento stabilisce le modalità e la tempistica di invio dell'**impronta dell'archivio**, della relativa **sottoscrizione elettronica** e della **marca temporale** tramite Entratel o Fisconline.



Focus

4

**1****Focus**

LEGGE DI STABILITA' 2011 – NOVITA' FISCALI

Rif.: Legge del 13.12.2010 n. 220

VARIE

La c.d. "Legge di stabilità" o Finanziaria 2011 è stata approvata con Legge n. 220 del 13 dicembre 2010.

Di seguito si riportano le principali novità di carattere fiscale.

Leasing

(art. 1,
co. 15 e 16)

Viene sostanzialmente **equiparato** ai fini della tassazione il **leasing immobiliare** alla **compravendita immobiliare**; in particolare, le imposte ipo-catastali che erano dovute per il 50% all'inizio del leasing e per il 50% al momento del riscatto, dovranno essere corrisposte per intero (4% = 3% + 1%) all'inizio del contratto di leasing; contestualmente viene eliminata l'imposta di registro dell'1% sui canoni di leasing.

IMPOSTE IPO-CATASTALI al 4%

Per quanto concerne i **leasing immobiliari** viene disposto che al momento di stipula dell'atto sono dovute le **imposte ipo-catastali** nella misura ordinaria del **4%** (3% + 1%), come per gli atti di compravendita immobiliare.

Conseguentemente con l'esercizio del diritto di **riscatto** saranno dovute le imposte indirette a **tassa fissa** (168 euro x 3); tale disposizione si applicherà anche in caso di cessione dell'immobile successiva alla risoluzione del contratto di leasing per inadempimento del locatario.

In precedenza, in base al DL 223/2006, le ipo-catastali erano dovute per la metà (2%) al momento della sottoscrizione del contratto di leasing e per la restante metà al momento del rogito per il riscatto (2%).

Decorrenza

La novità riguarda gli **atti stipulati dal 1° gennaio 2011**.

ELIMINAZIONE 1% di IMPOSTA di REGISTRO sui CANONI LEASING

Essendo stata anticipata (come appena sopra detto) l'intera tassazione indiretta (registro – ipo – catastali), sui leasing immobiliari viene **eliminato** l'obbligo di corrispondere l'**imposta di registro** dell'1% sui **canoni periodici**, trattandosi di un'anticipazione dell'imposizione dovuta al momento del riscatto

Decorrenza

Dal **1° gennaio 2011**.

LEASING IN CORSO

Un regime particolare viene previsto per i contratti di leasing immobiliare in corso al 1° gennaio 2011 al fine di compensare l'**eliminazione del 2%** (la metà del 4%) di ipo-catastali che si sarebbero dovute corrispondere in sede di **riscatto finale**.

In pratica, **entro** il prossimo **31 marzo 2011**, si dovrà versare una somma pari a quanto si sarebbe dovuto versare in sede di riscatto (2% del valore dell'immobile) ridotta di una percentuale del 4% moltiplicata per gli anni di durata residua del contratto.

Le modalità sono state demandate ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro il 15.01.2011.

Esemplificando, qualora mancassero 10 anni al riscatto, l'importo dovuto sarà decurtato del 40% (4% x 10 anni).

**SOLIDARIETA'**

E' stata introdotta la **responsabilità solidale** per il pagamento dell'imposta di registro (e delle imposte ipo-catastali di cui sopra) sui contratti di locazione finanziaria di immobile (da registrare solo in caso d'uso) di tutti i soggetti coinvolti.

Risultano coobbligati il **cedente** l'immobile, l'**acquirente**-società di leasing e l'**utilizzatore**.

Cessione fabbricati abitativi con IVA

(art. 1, co. 86)

Con il fine di andare incontro alle notevoli difficoltà del mercato immobiliare, è stato **elevato da 4 a 5 anni dall'ultimazione dei lavori**, il periodo di tempo entro il quale la **vendita dell'immobile abitativo**, da parte **dell'impresa** che lo ha **costruito o ristrutturato**, è sottratto al regime di esenzione e quindi **soggetto ad IVA**.

Pertanto, sono imponibili ai fini IVA le cessioni di fabbricati **abitativi** effettuate dalle imprese costruttrici **entro 5 anni** dal termine di costruzione/ristrutturazione (dichiarazione di fine lavori in catasto), e non più entro 4 anni come previsto precedentemente.

Pertanto potranno essere imponibili IVA (e non esenti) le cessioni di fabbricati abitativi la cui **costruzione/ristrutturazione** sia stata **ultimata dopo il 1° gennaio 2006**; quelli ultimati fino al 31.12.2005 saranno esenti IVA.

Con tale disposizione si è voluto evitare di far incappare le imprese di costruzione nell'indetraibilità dell'IVA sugli acquisti (pro-rata) qualora la cessione del fabbricato abitativo fosse soggetta al regime di esenzione ex art. 10, DPR 633/72 piuttosto che all'imponibilità (10% o 4%).

Si precisa che la suddetta **agevolazione riguarda solo gli immobili abitativi**, quindi per la cessione dei **fabbricati strumentali per natura** continuerà a valere il **vecchio termine di 4 anni**; in questo caso non si è reso necessario l'intervento di allungamento del periodo in quanto per i fabbricati strumentali per natura l'impresa di costruzione/ristrutturazione può sempre optare per l'imponibilità in sede di cessione (facoltà invece preclusa per le cessioni di fabbricati abitativi).

Proroga detrazione 55% risparmio energetico

(art. 1, co. 86)

Viene **prorogata** di un anno (**fino al 31.12.2011**) la **detrazione del 55%** prevista per i costi sostenuti per gli interventi finalizzati al **risparmio energetico**; la precedente disposizione aveva termine al 31.12.2010.

Al contempo, però, viene **allungato il periodo** di ripartizione della detrazione, passando da 5 a **10 rate annuali costanti**.

Viene confermato anche l'**esclusione** dall'obbligo dell'attestato di **certificazione / qualificazione energetica** per gli interventi finalizzati:

- alla **sostituzione di finestre**,
- all'installazione di **pannelli solari** per la produzione di acqua calda,
- alla sostituzione della caldaia con impianti dotati di **caldaia a condensazione**.

Rimane confermato l'obbligo di **comunicazione** all'Agenzia delle Entrate attestante il **proseguimento dei lavori nel periodo d'imposta successivo**, in particolare:

- **entro il 31.03.2011** per le **spese** sostenute nel **2010**;
- **entro il 2.04.2012** per le spese sostenute nel **2011**.

Si rammenta infine che ai fini della detrazione in esame le spese rilevano:



- per le **persone fisiche** e per i **lavoratori autonomi**, in base al **criterio di cassa**: data di effettuazione del bonifico bancario o postale;
- per le **imprese** in base al **criterio di competenza**: consegna o spedizione per i beni, ultimazione della prestazione per i servizi.

**Ampliamento
poteri
accertativi
dell'Ammini-
strazione
Finanziaria**

(art. 1, co. 17)

ACCERTAMENTO PARZIALE

Viene notevolmente **allargata** la portata **dell'accertamento parziale** ex art. 41-bis, DPR 600/1973, che d'ora in poi potrà essere utilizzato anche dopo:

- un **invito a comparire**;
- la richiesta di **esibizione di documenti**;
- la richiesta di **compilazione dei questionari**.

Sostanzialmente l'Amministrazione Finanziaria potrà utilizzare questo strumento accertativo a fronte di **qualsiasi azione** che comporta il **coinvolgimento del contribuente** nell'attività di controllo già in precedenza avviata.

Pertanto, nel corso degli anni, l'accertamento parziale (strumento che costituiva l'eccezione alla regola base dell'unicità dell'atto), ha assunto un ruolo di primo piano essendo stato sempre più allargato il suo raggio d'azione: oltre alle segnalazioni interne (dalla Guardia di Finanza, dalle Pubbliche Amministrazioni ed Enti Pubblici, dalla Direzione Centrale Accertamento, da una Direzione Regionale) può ora essere innescato anche da un procedimento di coinvolgimento del contribuente stesso.

Si rammenta da ultimo che l'accertamento parziale comporta per il contribuente la possibilità di **essere sempre ulteriormente accertato** per lo **stesso periodo** e per il **medesimo reddito** e non solo quando sopraggiungono nuovi elementi non conosciuti o non conoscibili.

CONTROLLO FORMALE DELLE DICHIARAZIONI

Viene inoltre esteso il raggio di azione del **controllo formale delle dichiarazioni** ex art. 36-ter, DPR 600/73 che, oltre che su criteri selettivi, potrà altresì essere utilizzato tenendo conto di **specifiche analisi del rischio di evasione**.

**Strumenti
deflativi del
contenzioso**

(art. 1,
co. 18 e 19)

Vengono **innalzate** tutte le **percentuali di sanzioni** applicabili nei casi in cui il contribuente si avvalga di uno **strumento deflativo del contenzioso** (accertamento con adesione, definizione agevolata, conciliazione giudiziale, ecc.).

Decorrenza

Atti definibili emessi dall'Agenzia delle Entrate **dal 1° febbraio 2011**.

Nuove percentuali di definizione delle sanzioni:

- Accertamento con adesione: da 1/4 a **1/3** (del minimo)
- Adesione agli inviti al contraddittorio: da 1/8 a **1/6** (del minimo)
- Adesione ai PVC: da 1/8 a **1/6** (del minimo)
- Acquiescenza: da 1/4 a a **1/3**
- Definizione delle sanzioni: da 1/4 a **1/3**
- Conciliazione giudiziale: da 1/3 al **40%** (delle somme irrogabili in rapporto all'ammontare dei tributi risultanti dalla stessa conciliazione, comunque non inferiore al 40% dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi previste per ciascun tributo)

**(decorrenza – ricorsi presentati dal 1° febbraio 2010)**

Rimangono invece **inalterate** le percentuali di definizione delle sanzioni sulle iscrizioni a ruolo derivanti da:

- **liquidazione delle dichiarazioni** ex art. 36-bis, pari ad **1/3 (10%** = 1/3 del 30%), se il pagamento avviene entro 30 gg;
- e dal **controllo formale delle dichiarazioni** ex art. 36-ter, pari ad **2/3 (20%** = 2/3 del 30%), se il pagamento avviene entro 30 gg

Ravvedimento operoso**(art. 1, co. 20)**

Vengono **innalzate** anche le **percentuali** per la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente che intende avvalersi dell'istituto del **ravvedimento operoso** (ovviamente prima che siano iniziati accessi, verifiche e ispezioni).

- Omesso versamento (entro 30 gg): da 1/12 (2,5%) a **1/10 (3%)**
- Violazione generica (compreso l'omesso versamento oltre 30 gg) (entro termine presentazione dichiarazione anno della violazione): da 1/10 a **1/8**
- Omessa dichiarazione (presentata entro 90 gg): da 1/12 a **1/10 (12%)**

Interessi legali

Si rammenta che a decorrere dal 1° gennaio 2011 è stato modificato anche il **saggio legale di interesse**, passato dall'1% al **1,50%**.

In calce si riporta una tabella sinottica con le percentuali aggiornate applicabili al ravvedimento operoso a decorrere dal 1° febbraio 2011.

RIEPILOGO SANZIONI PER RAVVEDIMENTO		
VIOLAZIONE	MODALITÀ DI RAVVEDIMENTO	SANZIONE RIDOTTA
Omesso versamento Iva, compreso l'acconto	Versamento entro 30 gg dalla scadenza	3% (1/10 del min)
	Versamento entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione	3,75% (1/8 del min)
Violazioni sostanziali	Regolarizzazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione	12,5% (1/8 del min)
Omessa presentazione della dichiarazione annuale	Presentazione con ritardo non superiore a 90 gg	12% (1/10 del min) € 25,00 = = 1/10 di € 258,00 + ravv. per eventuale omesso versamento
Utilizzo in compensazione di crediti inesistenti	Versamento con F24 del credito non spettante, maggiorato di interessi	12,5% (1/8 del 100%, sanzione minima)
Tardiva presentazione mod. F24 saldo zero	Presentazione tardiva F24 saldo zero	19,00 euro (6,00 euro entro 5 gg)

**Piccola
proprietà
contadina**

(art. 1, co. 41)

L'**agevolazione** storicamente prevista in modo precario per l'**accorpamento della piccola proprietà contadina** viene confermata e "stabilizzata". Il legislatore è intervenuto eliminando il termine "fino al 31.12.2010" precedentemente previsto nella D.L. 194/2009.

L'**agevolazione** consente l'**acquisto di terreni agricoli** con applicazione dell'**imposta di registro e ipotecaria in misura fissa** (168 euro), e dell'**imposta catastale** all'1%.

Si riepilogano brevemente le condizioni per poter usufruire dell'agevolazione.

Soggetti acquirenti:

- **Coltivatori diretti** e **Imprenditori Agricoli Professionali (IAP)** iscritti nella relativa gestione previdenziale INPS;
- **Società Agricole**, in cui o uno dei soci (se società di persone) o un amministratore (se società di capitali) deve essere iscritto alla suddetta gestione "coltivatori diretti" INPS.

Tipologia di atto

- cessione a titolo **oneroso**, compresa la permuta, il conferimento; sono quindi escluse la successione e la donazione.

**Aliquote
contributive
INPS**

(art. 1, co. 39)

E' stata **abrogata** la disposizione (art. 10, co. 1, L. 247/2007) che prevedeva dal 2011 l'**innalzamento** pari allo **0,09%** delle **aliquote contributive** INPS per

- lavoratori dipendenti,
- artigiani / commercianti,
- coltivatori diretti,
- soggetti iscritti alla gestione separata.

Pertanto, per quanto concerne la **gestione separata INPS**, rimangono confermate le seguenti aliquote contributive:

- soggetti **privi di altra copertura** previdenziale: **26,72%**;
- soggetti **iscritti** ad altra gestione previdenziale o **pensionati**: **17%**.

**2****Focus**

APPALTI PUBBLICI – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI NOVITA'

Rif.: artt. 3 e 6 Legge 13.8.2010 n. 136; D.L. 12.11.2010 n. 187 conv. con modif. dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217

VARIE

Le modifiche introdotte in sede di conversione del DL n. 187 del 2010 ed i nuovi chiarimenti forniti dall'Authority con la determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari rendono opportuna un'ulteriore riflessione sull'argomento.

Nuovi termini per l'adeguamento dei contratti in essere

Il periodo transitorio, regolato dal DL 187, trova con la legge di conversione (legge n. 217 del 22 dicembre 2010) un **nuovo termine**.

In particolare, viene stabilito che i contratti in essere alla data del 7 settembre 2010 devono essere adeguati alle norme sulla tracciabilità **entro 180 dalla data di entrata in vigore della legge di conversione** del DL 187. Quindi i 180 gg decorrono dal 18 dicembre 2010 portando la scadenza al **17 giugno 2011**.

Adeguamento contratti in essere

Sempre in sede di conversione è stata **introdotta la previsione** secondo cui i contratti da adeguare alla norma sulla tracciabilità si considerano **automaticamente integrati ai sensi dell'art. 1374 del Cod. Civ.** Tale articolo prevede che il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.

Ne deriva sostanzialmente che, **se alla scadenza dei 180 gg le parti non hanno proceduto all'adeguamento dei contratti** in essere su base volontaria, secondo le clausole della tracciabilità, **i contratti saranno automaticamente integrati senza necessità di sottoscrivere atti negoziali supplementari e/o integrativi**.

Tale modifica comporta notevoli vantaggi:

- si **evita la nullità** assoluta sancita dall'art. 6, comma 8 della legge n. 136/2010;
- si ottengono **economie di costi** conseguenti agli adeguamenti contrattuali;
- **semplifica il compito delle stazioni appaltanti** per la verifica dei contratti già in essere alla data del 7 settembre 2010.

In tale senso l'Authority con la determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010 **invita le stazioni appaltanti ad inviare** agli operatori economici una **comunicazione** con la quale viene evidenziata l'avvenuta integrazione automatica del contratto principale e dei contratti da esso derivati e con la quale comunicare il CIG (ove non precedentemente comunicato).

Ambito applicativo

Con la nuova determinazione l'Authority ribadisce che l'ambito applicativo della norma è rivolto agli operatori economici aggiudicatari di un **contratto di appalto** di lavori, servizi o forniture sottoposte al cd **Codice dei contratti**.

In particolare, partendo dal presupposto che il **contratto d'appalto**, secondo quanto previsto nell'art. 1655 del Cod. Civ. è *"il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro"*. L'Authority ritiene che le nuove regole sulla tracciabilità **si applichino in tutti i casi in cui sia stato stipulato un contratto d'appalto, indipendentemente** dal fatto che sia stata esperita una **gara** per l'affidamento dell'opera o del servizio e senza deroghe per gli appalti di



modico valore.

Quindi sono sottoposte alla tracciabilità anche le procedure di cottimo fiduciario.

IMPORTANTE

Sono invece **esclusi** dall'ambito di applicazione della tracciabilità i **trasferimenti di fondi** da parte delle amministrazioni dello Stato **nei confronti di soggetti pubblici** (anche in forma societaria) per la copertura di costi relativi all'attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto *ex lege*, (tali trasferimenti sono infatti comunque tracciati).

Al fine di evitare elusioni della normativa sulla tracciabilità, quest'ultima trova altresì applicazione ai flussi finanziari relativi a contratti di appalto affidati direttamente da un ente aggiudicatore o da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 218 e 149 del Codice dei contratti.

Contratti comunque inclusi

La normativa sulla tracciabilità trova applicazione anche con riguardo ai contratti esclusi di cui al Titolo II, parte I, del Codice dei contratti, purché gli stessi siano riconducibili alla fattispecie dell'appalto.

Ad esempio, devono essere stracciati i seguenti contratti:

- quelli relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico;
- quelli segreti o quelli per i quali si esigono particolari misure di sicurezza;
- quelli aggiudicati in base a norme internazionali.

Rientrano nella tracciabilità anche gli appalti di servizi non prioritari compresi nell'allegato II B per i quali si applicano solo alcune disposizioni del Codice dei contratti.

Esempio l'acquisto da parte di una stazione appaltante di **corsi di formazione per il proprio personale** configura un appalto di servizi, rientrante nell'allegato II B, categoria 24 e, pertanto, comporta l'assolvimento degli oneri relativi alla tracciabilità.

Si evidenzia invece che nel rapporto tra soggetto organizzatore del corso e docente esterno formatore (con contratto d'opera occasionale) potendo considerare tale spesa come generale, si è esentati dall'indicazione del CIG e del CUP, fermo restando l'obbligo della tracciabilità dei pagamenti.

Sono altresì da tracciare:

- i contratti di servizi finanziari;
- i contratti di ricerca e sviluppo;

Contratti esclusi

L'Authority ribadisce che alcuni contratti sono esclusi dalla tracciabilità, quindi dall'obbligo della richiesta del CIG.

In particolare, essi sono:

- i contratti di lavoro con i propri dipendenti e figure ad essi assimilati (es. somministrazione di lavoro; lavoro temporaneo);
- acquisto o locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri immobili o riguardanti diritti su tali beni;
- servizi di arbitrato e conciliazioni
- i contratti con le società "**in house**", soggetti giuridicamente distinti dalle Pubbliche amministrazioni ma sottoposti al cd controllo analogo (**resta fermo invece l'obbligo della tracciabilità** nei rapporto che le società "in house" hanno poi **con i terzi** e l'affidamento che una **società mista pubblico-privato** effettua del servizio al socio stesso, cd **socio**



operativo).

Risarcimenti assicurativi ed indennizzi espropriativi

Sono da ritenersi esclusi dalla tracciabilità, in quanto estranei ad un rapporto contrattuale tra appaltante ed appaltatore, gli eventuali **risarcimenti assicurativi** corrisposti ai soggetti **danneggiati dalle stazioni appaltanti**. Così come sono parimenti esclusi dalla tracciabilità i risarcimenti, le indennità e gli indennizzi corrisposti a seguito di **procedure espropriative**. Quindi tali pagamenti potranno essere effettuati con qualunque mezzo, senza necessità dell'indicazione del CIG e senza utilizzo del conto dedicato, fermo restando i limiti legali per l'uso del contante e le disposizioni relative al CUP ove applicabili.

Fondo economale

L'Authority ribadisce che sono esclusi dall'ambito applicativo della tracciabilità le spese sostenute dai cassieri, utilizzando il **fondo economale, non a fronte di contratti di appalto**, per i quali quindi è **consentito l'uso del contante**.

Sono le spese che ciascuna amministrazione disciplina in via generale nel regolamento di contabilità prevedendo l'istituzione di un servizio di economato "*per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare*" (articoli 152 e 153 TUEL).

Tale regolamento deve contenere:

- un'elencazione esemplificativa degli acquisti di beni e servizi che rientrano nelle spese minute e di non rilevante entità, necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali dell'ente (non compatibili con gli indugi della contrattazione e l'emanazione di un provvedimento di approvazione);
- il limite di importo fissato.

Il regolamento di contabilità deve però prevedere che le **spese ammissibili siano tipizzate** attraverso l'introduzione di un **elenco dettagliato**. In ogni caso non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto secondo quanto già specificato.

Raggruppamento temporanei di imprese

Forte del fatto che il "**raggruppamento temporaneo**" si fonda su un contratto di mandato che gli operatori economici (mandanti) conferiscono ad uno di essi, detto mandatario, la stazione appaltante può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai singoli mandanti.

Infatti, ciascuno dei singoli mandanti conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali (art. 37, c. 17).

Conseguentemente, secondo l'Authority, **ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare**, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, **gli obblighi derivanti dalla tracciabilità** dei flussi finanziari, al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti.

Pertanto, la mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato.

Le medesime considerazioni valgono in relazione ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 34, c. 1, lett. e) del Codice dei contratti.

Incarichi di collaborazione

L'Authority offre importanti chiarimenti in merito al corretto inquadramento delle spese per le cd **collaborazioni e le prestazioni professionali ex art. 7, comma 6, del D.Lgs, n. 165/2001**.

Si trattano di contratti d'opera intellettuale previsti dall'art. 2222 Cod. Civ. per le quali il prestatore si assume un obbligo di fare senza obbligo di risultato.



Non si tratta quindi di prestazioni di servizio e conseguentemente questi incarichi **non ricadono** negli obblighi imposti dalla tracciabilità.

Considerato però che le **due ipotesi contrattuali** (prestazione di servizi e prestazione di lavoro autonomo) **sono contigue** e talvolta sovrapponibili, l'Authority, al fine di **evitare possibili comportamenti elusivi**, raccomanda **un'attenta analisi** da parte della stazione appaltante.

Cessione del credito

Nel caso della **cessione del credito**, al fine di garantire la tracciabilità, l'Authority raccomanda che contrattualmente anche i cessionari dei crediti siano tenuti ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. Conseguentemente la normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e **cessionario**, il quale **deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato**.

CIG e CUP

Si ribadisce che il CIG ed il CUP rispondono ad esigenze differenti. Il CUP deve essere richiesto a prescindere dall'importo e dalla natura della spesa (corrente o in conto capitale), per un "Progetto di investimento pubblico" (articolo 11, legge n. 3/2003), cioè quando si sia in presenza di "un complesso di azioni e/o strumenti di sostegno, relativi ad un medesimo quadro economico di spesa, tra di loro collegati da quattro elementi imprescindibili:

- la presenza di un decisore pubblico;
- la previsione di un finanziamento, anche non prevalente, diretto o indiretto, tramite risorse pubbliche;
- la presenza di un obiettivo di sviluppo economico e sociale comune alle azioni e/o agli strumenti di sostegno predetti;
- la previsione di un termine entro il quale debba essere raggiunto l'obiettivo.

Il CIG risponde alle esigenze di vigilare sulla regolarità delle procedure di affidamento di contratti pubblici sottoposti alla vigilanza dell'Authority.

Ora, dalle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, al CIG viene attribuita una nuova funzione e diviene strumento sul quale (assieme al CUP) si basa tutta la tracciabilità.

L'Authority ritiene che nel caso la fornitura si riferisca a più contratti di appalto, la tracciabilità è garantita inserendo il CIG relativo ad un singolo contratto di appalto.

Nel caso di **acquisto di materiali destinati a magazzino l'indicazione del CIG non è necessaria**, anche se tali materiali possono comunque essere utilizzati anche per l'esecuzione di appalti pubblici.

Acquisti effettuati sulla base di accordi quadro

Nel caso di acquisti tramite accordi quadro (contrale di committenza) il sottoscrittore deve chiedere il CIG tramite il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) anche per gli accordi stipulati in data anteriore al 7 settembre 2010.

Successivamente le singole amministrazioni, per tutti i contratti attuativi stipulati in adesione all'accordo quadro, dovranno richiedere un nuovo CIG ("CIG derivato"). Tutto ciò ovviamente sarà obbligatorio nel caso in cui non ci sia coincidenza fra il sottoscrittore dell'accordo quadro ed il soggetto che



effettuerà poi i singoli ordinativi di consegna.

Acquisti frazionati

Fermo restando il divieto al frazionamento artificioso dell'appalto, l'Authority ha allo studio un sistema che consenta di effettuare un unico adempimento per un dato intervallo temporale, in luogo di tanti adempimenti, nel caso di affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro e per quelli di lavori di importo inferiore a 40.000 euro.

Conto dedicato in caso di più contratti

Si rammenta che la norma prevede che tutti i pagamenti devono essere effettuati tramite **bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni**.

La tracciabilità richiede inoltre l'utilizzo dei cd conti dedicati.

Ora, l'Authority chiarisce che nel caso in cui il fornitore abbia più contratti con la medesima stazione appaltante, questi possa comunicare **una sola volta il conto dedicato** in modo tale che tale comunicazione sia valida per i contratti in essere e per quelli successivi.

Cash pooling

L'Authority esamina anche il caso di società che, appartenendo allo stesso gruppo, adottano il **sistema di tesoreria accentrata (cash pooling)**.

Tale sistema nel caso in cui non ci sia una reale fuoriuscita di fondi non prevedendo il CIG/CUP non si pone in contrasto con le disposizioni della tracciabilità.

Nel caso invece tale sistema **implichi flussi finanziari effettivi** a fronte di prestazioni che rientrano tra quelle incluse nella filiera, allora occorre garantire la tracciabilità attraverso l'**inserimento del CIG/CUP**.

Spese giornaliere e fondo di cassa

In sede di conversione del DL 187 **il limite delle spese giornaliere**, le quali si ricorda possono essere spese anche con sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa, **è stato elevato da euro 500 a euro 1.500**.

Inoltre sempre in sede di conversione del DL 187 è stata inserita la possibilità di costituire un **fondo cassa cui attingere per spese giornaliere (fatto salvo l'obbligo della rendicontazione)**

Tale fondo deve essere costituito tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.

Si ricorda che per il pagamento di tali spese giornaliere non è richiesta l'indicazione del CIG e del CUP.

Sanzioni

In sede di conversione del DL 187, com'era facile supporre, è stata inserita fra le fattispecie sanzionate anche l'**omessa indicazione del CIG** (oltre al già previsto CUP) nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

**3****Focus**

RISARCIMENTO DANNI – TRATTAMENTO FISCALE E CONTABILE

Rif.: art. 6, co. 2; art. 85, co. 1; art. 86, co. 1; art. 88, co. 2; art. 101, co. 1 e 5, Tuir

IMPOSTE DIRETTE

Con il presente lavoro si cerca di fare il punto della situazione, sotto il profilo della rilevanza fiscale e contabile, del complesso mondo delle **indennità risarcitorie**.

Nell'ambito dei **redditi personali**, trattasi delle ipotesi di **risarcimenti** conseguenti alla **perdita di redditi**, che vanno ad indennizzare il c.d. "**lucro cessante**" e fiscalmente rilevanti, rispetto a quelle tendenti ad indennizzare **perdite patrimoniali (danno emergente)** normalmente fiscalmente non rilevanti.

Spostando l'ottica nel modo del **reddito d'impresa**, le macrocategorie sono costituite dai risarcimenti aventi ad oggetto la perdita o il danneggiamento

- di "**beni merce**", risarcimenti che costituiscono **ricavi**;
- di "**beni strumentali**", risarcimenti che a seconda delle diverse condizioni possono costituire **plusvalenza** o **sopravvenienza attiva**.

Di seguito si illustrano le fattispecie in dettaglio.

INDENNITA' RISARCITORIE (art. 6, co. 2, Tuir)

Le **indennità** conseguite a titolo di **risarcimento** (anche assicurativo) di **danni** consistenti nella **perdita di redditi**, costituiscono **redditi** della **stessa categoria** di quelli sostituiti o perduti.

Invalità permanente o morte

Sono esplicitamente **escluse** da tassazione le indennità percepite a titolo di risarcimento per **invalidità permanente** o **morte**.

Interessi di mora / di dilazione

Anche gli **interessi moratori** e di **dilazione** costituiscono **redditi** della stessa categoria di quelli da cui derivano i **crediti** su cui tali interessi sono maturati.

Lucro cessante

Il **principio generale** è quello in base al quale le somme percepite con funzione di **sostituzione o integrazione di componenti reddituali (lucro cessante)** costituiscono **reddito** della stessa categoria dei redditi sostituiti o integrati.

Occorre quindi verificare che il **lucro risarcito** abbia natura **reddituale** cioè, il reddito risarcito trovi collocazione in una delle categorie reddituali previste dal Tuir (art. 6, co. 1).

ESEMPI (indennità tassate – lucro cessante):

- indennità INAIL per inabilità **temporanea** assoluta;
- indennità di **maternità** erogata dall'ente previdenziale;
- somme percepite a **titolo risarcitorio dal lavoratore** quando hanno la funzione di **reintegrare** la **mancata percezione di redditi** passati o futuri (Cass. n. 9111 del 21.06.2002);
- risarcimento di danni da **mancata assunzione obbligatoria** e per



illegittimo licenziamento (Cass. n. 24432 del 2.10.2008 e n. 25759 del 10.12.2007);

- indennità sostitutive di **ferie non godute**.

Le somme percepite quale risarcimento o indennizzo di **perdite patrimoniali (danno emergente)** non sono invece **soggette a tassazione**.

Danno emergente

Danno emergente: deve essere data **prova concreta** sia della sua **esistenza** che del suo **ammontare** (Cass. Sez.Unite n. 26672 del 11.11.2008).

ESEMPI (indennità non tassate – danno emergente):

- indennità INAIL per inabilità **permanente** assoluta;
- risarcimento di danni non retributivi da **demansionamento** (Cass. n. 288879 del 9.12.2008) (deve trattarsi di risarcimenti aventi natura di **danno emergente reale** e non già di indennità di risarcimento per lucro cessante mascherate da danno emergente al fine di evitarne la tassazione – Cass. n. 6754 del 19.03.2010);
- risarcimento per **danno all'immagine** (ris. Ag. Entrate n. 106/E/2009) in quanto, in conformità al costante indirizzo della Cassazione, è stato qualificato come **“danno emergente”** (ad es. “il pregiudizio all'immagine professionale in conseguenza dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro” – Cass. n. 12798/2002); in precedenza l'Agenzia lo aveva ritenuto tassabile (Ris. n. 356/E/2007).

INDENNITA' RISARCITORIE – REDDITO D'IMPRESA

Le indennità risarcitorie **sostitutive** di **redditi d'impresa** concorrono nella formazione del reddito imponibile e vanno incluse nella categoria reddituale sostituita.

Imprenditore individuale

Nel caso **dell'imprenditore individuale** non si presentano grandi difficoltà in quanto l'indennità andrà indicata nel quadro **RG** o **RF**, scomputando le ritenute subite.

Società di persone

Nel caso invece di **società di persone** o, più in generale di soggetti trasparenti ex art. 5, Tuir, dalla prassi emergono due possibili comportamenti da tenere in sede di dichiarazione annuale dei redditi:

- 1) **specifica indicazione** nel **quadro RH** (*in tal senso sono le istruzioni ministeriali ai modelli di dichiarazione¹*): nel quadro RH si compileranno due righe
 - **uno** per il reddito di partecipazione derivante **dalla società** di persone;
 - un **secondo** rigo per **l'indennità sostitutiva** percepita (ad es. indennità di maternità) indicando come soggetto (*campo 1 - Codice fiscale società o associazione partecipata*) l'ente erogante (ad esempio l'Inps);

¹ **Istruzioni quadro RH (Unico 2010)** – Nel quadro RH “... vanno **altresi indicati** in questo quadro i **proventi conseguiti in sostituzione dei redditi prodotti in forma associata e le indennità conseguite, anche in forme assicurative, a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di detti redditi, salvo che per le indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanenti o da morte di cui all'art. 6, comma 2, del TUIR.**”



- II) **concorso diretto nel reddito d'impresa della società** (*non in linea con le istruzioni ministeriali ai modelli di dichiarazione, ma basata sul principio che il reddito di partecipazione non costituisce una specifica categoria reddituale bensì solo una modalità di tassazione per trasparenza del reddito d'impresa*): l'indennità concorrerà alla **formazione del reddito d'impresa** della società (quadro **RG** o **RF**) che poi provvederà ad imputarlo per trasparenza ai soci.

In entrambe le ipotesi l'indennità concorrerà alla formazione **dell'imponibile** ai fini **previdenziali**.

RISARCIMENTO BENI RELATIVI ALL'IMPRESA

Nell'ambito del **reddito d'impresa** ulteriori valutazioni devono essere effettuate in caso di danneggiamento, con conseguente risarcimento, di **beni relativi all'impresa**; una distinzione essenziale va fatta tra i c.d. "beni merce" ex art. 85, Tuir ed i c.d. "beni strumentali" ex art. 86 e 88, Tuir.

Per i c.d. "**beni merce**", ossia i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa (merci, materie prime e sussidiarie, semilavorati, altri beni mobili, ecc.), con esclusione dei beni strumentali, costituiscono **ricavi** ai sensi dell'art. 85, co. 1, lett. f) le **indennità**, anche in forma assicurativa, per la **perdita** o il **danneggiamento** degli stessi.

In sostanza, a seguito di un danneggiamento o di una perdita di beni merce, l'eventuale indennizzo risarcitorio costituisce ricavo (e quindi concorre alla formazione del reddito) in sostituzione del mancato ricavo, cioè o della minore rimanenza finale o della mancata vendita.

Vanno fatte le ulteriori importanti considerazioni:

- trattandosi di un **ricavo** nell'ambito del reddito d'impresa rileverà in base al principio della **competenza**;
- qualora la sua determinazione avvenga nell'esercizio successivo (o negli **esercizi successivi**), costituirà **sopravvenienza attiva** ex art. 88, Tuir.



Esempio

ESEMPIO – Perdita bene merce (risarcimento nel periodo)

Si ipotizza che una società subisca la perdita di beni merce acquistati per euro 100.000.

A seguito del sinistro, l'assicurazione riconosce **nello stesso periodo** un'indennità risarcitoria di euro 80.000, quindi la società rileverà un ricavo di pari importo (per la perdita non si dovrà effettuare alcuna scrittura contabile, in quanto sarà rilevata indirettamente dalla mancata cessione).

(rilevazione del risarcimento assicurativo - ricavo) [PDC team system (80)]

Conti	Descrizione	Dare	Avere
18.45.030	ASSICURAZIONI C/RISARCIMENTI	80.000	
64.05.045	RISARCIMENTO DANNI DI BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA		80.000

**ESEMPIO – Perdita bene merce (risarcimento nel periodo successivo)**

Si ipotizza che una società subisca la perdita di beni merce acquistati per euro 100.000.

A seguito del sinistro, l'assicurazione riconosce **nello periodo** successivo un'indennità risarcitoria di euro 80.000, quindi la società rileverà un ricavo di pari importo (per la perdita non si dovrà effettuare alcuna scrittura contabile, in quanto sarà rilevata indirettamente dalla mancata cessione / minore rimanenza finale).

Si nota che in tale ipotesi si verifica un **differimento temporale** nell'imputazione del componente negativo (anno "n") e di quello positivo (anno "n+1").

(periodo successivo - rilevazione del risarcimento assicurativo - ricavo) [PDC team system (80)]

Conti	Descrizione	Dare	Avere
18.45.030	ASSICURAZIONI C/RISARCIMENTI	80.000	
64.05.045	RISARCIMENTO DANNI DI BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA		80.000

RISARCIMENTO BENI RELATIVI ALL'IMPRESA**Beni strumentali**

Anche per i beni diversi dai "beni merce", ossia i per i **beni strumentali** (anche c.d. beni plusvalenti), l'eventuale risarcimento per il danneggiamento o la perdita costituisce componente positivo di reddito

- come **plusvalenza** (ex art. 86, co. 1, Tuir) o **minusvalenza** (ex art. 101, co. 1-5, Tuir), se conseguita nell'esercizio stesso in cui si è verificato il sinistro: la plusvalenza / minusvalenza sarà pari alla **differenza tra l'indennizzo conseguito e il costo non ammortizzato del bene** (se la differenza è **positiva** conseguirà una **plusvalenza**, se **negativa** una **minusvalenza**).

Nel caso in cui il bene danneggiato / perduto sia **posseduto da almeno 3 anni**, per l'eventuale plusvalenza, sarà possibile scegliere per la **rateizzazione in quote costanti** (da 2 a 5) come normalmente avviene per le plusvalenze ordinarie.

- come **sopravvenienza attiva** (ex art. 88, co. 2, Tuir), se conseguita in un esercizio successivo a quello in cui si è verificato il sinistro; in questa ipotesi, l'eventuale **indennizzo superiore** rispetto alla minusvalenza / insussistenza passiva rilevata nell'esercizio in cui si è verificata la perdita, seguirà lo stesso trattamento previsto per la plusvalenza (**rateizzazione in quote costanti**, da 2 a 5, qualora il bene danneggiato / perduto sia **posseduto da almeno 3 anni**).

RISARCIMENTO BENI RELATIVI ALL'IMPRESA**Competenza**

Gli indennizzi per risarcimenti sono **di competenza** nell'esercizio in cui diventano **certi ed obiettivamente determinabili**, in ossequio al principio della competenza economica ex art. 109, co. 1, Tuir; tali condizioni, di norma, si realizzano con la **liquidazione dell'indennizzo**, quando l'assicurato **riceve notizia dell'importo del risarcimento**.

Anche la definizione tra i periti dei c.d. "**danni minimi**" presenta i requisiti di **certezza e obiettiva determinabilità**, a prescindere dall'importo definitivo dell'indennizzo che sarà noto al termine dell'istruttoria peritale (Ris. Ag. Entrate n. 251/2007).

**Esempio****ESEMPIO – Plusvalenza (risarcimento nel periodo)**

Si ipotizza che una società subisca un danneggiamento completo di un macchinario che aveva acquistato per euro 100.000 da oltre 3 anni, ed era stato ammortizzato per euro 60.000; il valore residuo (netto contabile) è di 40.000.

A seguito del sinistro, l'assicurazione riconosce **nello stesso periodo** un'indennità risarcitoria di euro 50.000, quindi la società consegnerà una plusvalenza di 10.000 (50.000 – 40.000).

(g/c del f.do al conto Macchinari) [PDC team system (80)]

Conti	Descrizione	Dare	Avere
07.10.015	F/DO AMM. MACCHINARI	60.000	
06.10.015	MACCHINARI		60.000

(rilevazione del risarcimento assicurativo) [PDC team system (80)]

Conti	Descrizione	Dare	Avere
18.45.030	ASSICURAZIONI C/RISARCIMENTI	50.000	
64.05.105	PLUSVALENZE ORDINARIE DA RATEIZZARE		10.000
06.10.015	MACCHINARI		40.000

ESEMPIO – Minusvalenza / Sopravvenienza attiva (risarcimento nel periodo successivo)

Si ipotizza che una società subisca un danneggiamento completo di un macchinario che aveva acquistato per euro 100.000 da oltre 3 anni, ed era stato ammortizzato per euro 60.000; il valore residuo (netto contabile) è di 40.000.

A seguito del sinistro, l'assicurazione riconosce **nel periodo successivo** un'indennità risarcitoria di euro 50.000, quindi la società consegnerà una sopravvenienza attiva (plusvalente) di euro 10.000 (50.000 risarcimento / 40.000 minusvalenza rilevata anno precedente).

Anche in questo caso si verifica un **differimento temporale** nella rilevazione del componente negativo (minusvalenza nell'anno "n") e di quello positivo (anno "n+1").

(anno del sinistro – rilevazione della perdita del macchinario)

Conti	Descrizione	Dare	Avere
07.10.015	F/DO AMM. MACCHINARI	60.000	
84.10.040	MINUSVALENZE ORDINARIE	40.000	
06.10.015	MACCHINARI		100.000

(anno successivo - rilevazione del risarcimento assicurativo)

Conti	Descrizione	Dare	Avere
18.45.030	ASSICURAZIONI C/RISARCIMENTI	50.000	
64.04.048	RISARCIMENTI ASSICURATIVI DA RATEIZZARE (ART. 88, CO. 2)		10.000
64.04.050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI		40.000

**4****Focus**

ARCHIVIAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI CONTABILI E FISCALI

Rif.: DM 23.1.2004, Provv. Direttore AdE del 25 ottobre 2010

IMPOSTE DIRETTE E IVA

**Novità**

ARCHIVIAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI CONTABILI E FISCALI

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25.10.2010 viene completato l'iter previsto dal DM 23.1.2004 relativo alla conservazione sostitutiva dei documenti contabili e fiscali; detto provvedimento stabilisce le modalità e la tempistica di invio dell'**impronta dell'archivio**, della relativa **sottoscrizione elettronica** e della **marca temporale** tramite Entratel o Fisconline.

La comunicazione contiene:

- i **dati identificativi dell'interessato** e del responsabile della conservazione o di un suo delegato;
- l'elenco dei **documenti** cui l'impronta si riferisce;
- il **luogo in cui è conservata l'evidenza informatica** da cui è stata generata l'**impronta dell'archivio**;
- la **marca temporale** apposta all'archivio.

Se l'invio viene effettuato da un **intermediario abilitato**, la comunicazione deve contenere anche la data del relativo **impegno**.

Prima dell'invio, **per evitare lo scarto** della comunicazione, è obbligatorio verificare la congruenza dei dati utilizzando il **software di controllo** messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

In caso di **più archivi** l'interessato può scegliere di effettuare una comunicazione per ciascun archivio oppure un'unica comunicazione contenente l'impronta di più archivi.

Il termine per effettuare l'invio è il **4° mese successivo alla data di presentazione delle dichiarazioni annuali**. Ad esempio, per l'**esercizio 2010**, coincidente con l'anno solare, il termine di invio è il **31 gennaio 2012**.

Entro il suddetto termine devono essere inviate, distintamente per ciascun periodo d'imposta, le impronte degli archivi informatici dei documenti rilevanti ai fini tributari relativi ai **periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2010**.

Dopo l'invio, l'archivio con i relativi documenti che lo compongono diventa **immodificabile**; difatti, un'eventuale modifica successiva comporterebbe la generazione di un'impronta diversa da quella inviata.

Comunque, il file contenente l'impronta inviata può essere **sostituita una sola volta** relativamente allo stesso periodo **entro 30 giorni** dal termine di trasmissione dei dati da modificare.

Completata la fase di ricezione del file contenente l'archivio, l'Agenzia delle Entrate rilascia un'**attestazione con un numero di protocollo**, contenuta in un file munito del **codice di autenticazione** per il servizio Entratel ovvero del **codice di riscontro** per il servizio Fisconline.

In caso di scarto la comunicazione corretta va **riproposta entro i 5 giorni** lavorativi successivi. Se l'invio viene effettuato **oltre il termine dei quattro mesi o dei 30 giorni (per le correttive)**, il soggetto interessato riceverà dall'Agenzia delle Entrate una ricevuta di acquisizione della comunicazione con la **segnalazione di tardività**.

Segue una sintesi dell'argomento in oggetto.

ARCHIVIAZIONE DIGITALE

Memorizzazione digitale

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 36/E del 6 dicembre 2006, aveva già affrontato le novità introdotte in materia di archiviazione digitale (ovvero elettronica) dal **DM 23 gennaio 2004**, cui faceva rinvio, tra l'altro, anche l'art. 7-bis, co. 9 del DL n. 357/1994, riguardante le scritture e i documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie.



Ulteriori chiarimenti l'AdE li ha forniti con diverse risoluzioni, citate di seguito, riguardanti la dematerializzazione e conservazione dei documenti e l'imposta di bollo dovuta sui documenti informatici.

La **memorizzazione** rappresenta la **fase iniziale del processo di conservazione**, che si **conclude** con l'apposizione della **sottoscrizione elettronica** e della **marca temporale**.

Definizione di memorizzazione: è il "**processo di trasposizione su un qualsiasi idoneo supporto, attraverso un processo di elaborazione, di documenti analogici o informatici**" (art. 1, co. 1, lett. f) della **Delibera CNIPA¹ del 19 febbraio 2004 n. 11**).

Per il salvataggio dei dati può essere utilizzato un supporto ottico o altro supporto idoneo.

Possono essere memorizzate anche le impronte relative ai documenti, sia informatici che analogici.

Definizione di impronta: trattasi di una "**sequenza di bit di lunghezza predefinita generata mediante l'applicazione di una funzione matematica ("funzione di hash") ad una generica sequenza di bit "in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, determinare una sequenza di simboli binari (bit) che la generi, ed altresì risulti di fatto impossibile determinare una coppia di sequenze di simboli binari per le quali la funzione matematica generi impronte uguali"** (art. 1, lett. m) e n) del DM 23 gennaio 2004)".

In particolare:

- la **memorizzazione del documento digitale** (informatico) consiste nella trasposizione di detto documento su qualsiasi supporto di cui sia garantita la **leggibilità nel tempo**, assicurando l'**ordine cronologico** e **senza soluzione di continuità per ciascun periodo d'imposta** (art. 3 del citato decreto);
- la **memorizzazione del documento analogico** (cartaceo) viene attivata attraverso l'acquisizione della relativa immagine (art. 4 del citato decreto).

Quindi, nel **processo di memorizzazione** dei documenti informatici e dei documenti analogici vanno rispettate le seguenti **regole**:

- la memorizzazione può avvenire attraverso la trasposizione su qualsiasi supporto che garantisca la **leggibilità nel tempo**;
- deve essere rispettato l'**ordine cronologico, senza soluzione di continuità per ciascun periodo d'imposta**;
- devono essere consentite le **funzioni di ricerca ed estrazione delle informazioni** dagli archivi informatici in relazione, ad esempio, a nome, cognome, denominazione, codice fiscale, partita IVA, data.

A riguardo la citata RM n. 161/E del 9.7.2007 ha chiarito che i c.d. **spool di stampa²** non hanno i requisiti del documento informatico ovvero:

- non sono statici e non sono modificabili
- e non vengono emessi con l'apposizione del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata.

Di conseguenza nel caso specifico è necessario **innanzitutto** procedere alla **stampa dei documenti cartacei** e **successivamente acquisire l'immagine** da memorizzare attraverso la scannerizzazione su supporti digitali (ad esempio, supporti ottici), sui quali va apposta la **marca temporale** e la **firma elettronica qualificata** dal responsabile della conservazione.

Caratteristiche

Supporti di memorizzazione

Supporti di memorizzazione digitale:

- in caso di utilizzo della **tecnologia laser: dischi ottici e magneto-ottici³**;
- in caso di utilizzo di una **tecnologia diversa** da quella laser: **dischi magnetici**, che consistono in memorie di massa magnetiche realizzate con materiale plastico o metallico, ricoperto da superficie ferro-magnetica, come ad esempio, i floppy disk, l'hard disk del computer (esistono anche memorie di questo tipo rimovibili) e i "dat", ossia nastri magnetici a cartucce, che vengono utilizzati per effettuare i "back up" – salvataggio in copia – di notevoli quantità di dati.

Conservazione

Dopo l'archiviazione elettronica dei documenti informatici e analogici si rende **necessaria la conservazione elettronica** (artt. 3 e 4 del citato decreto e artt. 3 e 4 della citata delibera CNIPA).

¹ Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione.

² Spool, acronimo di *simultaneous peripheral operations on-line*.

³ In base alla citata delibera CNIPA è ammesso l'utilizzo, tra l'altro, di dischi ottici WORM (riscrivibili dall'utente), CD-R (non modificabili una volta scritti) e DVD (che hanno una maggiore capacità di memorizzare i dati).

**elettronica**

Difatti, l'archiviazione elettronica non garantisce l'immodificabilità né la leggibilità nel tempo del documento informatico.

Regole da seguire nel processo di conservazione elettronica:

- 1) **memorizzazione, su supporti ottici o altri idonei supporti**, dei documenti ed eventualmente anche delle loro impronte (nei casi di documenti informatici) o della relativa immagine (nei casi di documenti analogici);
- 2) apposizione della **sottoscrizione elettronica** e della **marca temporale** sull'insieme dei documenti o su un'evidenza informatica (ossia una sequenza di bit oggetto di elaborazione informatica) **contenente l'impronta** o le impronte dei documenti o di insiemi di essi (artt. 3, co. 2 e 4 del citato decreto);
- 3) **periodicità della conservazione elettronica**: almeno **ogni quindici giorni** per le **fatture emesse** e almeno **ogni anno per i restanti documenti** (art. 3, co. 2, del citato decreto)⁴;
- 4) **decorrenza della conservazione elettronica**: dal **3 febbraio 2004**, data di entrata in vigore del citato decreto (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004).
Comunque, il contribuente può scegliere, a partire dalla predetta data, di conservare **anche tutti o alcuni dei documenti relativi ai periodi d'imposta precedenti il 2004** in base alle nuove modalità. Naturalmente, trattandosi, in questi casi, di documenti su supporto cartaceo, andrà preventivamente acquisita la relativa immagine attraverso il processo di memorizzazione (art. 4 del citato decreto).

Conservazione delle fatture

Come già detto sopra la **conservazione elettronica delle fatture** deve avvenire **entro i quindici giorni** dal ricevimento (per il destinatario) ovvero dalla data di emissione⁵ delle stesse (per l'emittente), fermi restando i termini per l'assolvimento degli obblighi di registrazione previsti dagli articoli 23, 24 e 25 del DPR n. 633/1972.

Naturalmente, detta operazione, a discrezione del contribuente, può avvenire anche ad intervalli più ravvicinati.

Nell'ipotesi in cui siano in corso **controlli ed ispezioni da parte degli organi competenti**, l'obbligo di conservazione elettronica delle fatture e di tutti gli altri documenti informatici deve essere anticipato rispetto alla cadenza stabilita dalla norma.

Conservazione documenti diversi dalle fatture

Come già detto sopra, la cadenza del **processo di conservazione** deve essere **"almeno" annuale** quando ha per oggetto documenti diversi dalle fatture.

Documenti principali: i libri e i registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, e le altre scritture contabili "formati su supporti informatici" (art. 39 del citato DLgs 7 marzo 2005, n. 82, c.d. **Codice dell'Amministrazione Digitale**).

Secondo l'AdE (vedi la citata RM n. 161/E del 9.7.2007) il termine annuale va inteso nel senso che:

- se si tratta di **documenti attinenti i tributi**, il termine annuale decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi,
- negli altri casi il termine annuale decorre dalla formazione del documento (ad esempio, per un **contratto** il termine di conservazione decorre dalla data di sottoscrizione).

Regole da rispettare:

- detti documenti devono soddisfare il requisito della **staticità** e dell'**immodificabilità** alla data in cui è effettuata l'ultima registrazione del periodo e comunque non oltre il termine per la presentazione della relativa dichiarazione;
- **in caso di accessi, ispezioni e verifiche** ai sensi dell'articolo 52 del DPR n. 633/1972 (esteso anche alle imposte dirette ai sensi dell'articolo 33, co. 1, del DPR n. 600/1973), il contribuente, su richiesta dei verificatori, sarà tenuto alternativamente:
 - ad **effettuare la conservazione elettronica** dei libri e dei registri rilevanti ai fini tributari, oggetto di ispezione documentale, così come risultano aggiornati al momento della verifica;
 - oppure ad **effettuare copia cartacea** degli stessi documenti.

Naturalmente, l'esecuzione dei controlli non deve essere di ostacolo al regolare aggiornamento dei libri e dei registri, che continuerà ad essere effettuato anche in corso di ispezione. Resta ferma, ovviamente, l'**immodificabilità delle annotazioni già effettuate**

⁴ Con la RM n. 14/E del 21.1.2008, riguardante la procedura di **conservazione sostitutiva elettronica delle fatture attive e passive** effettuate **tramite una società fornitrice di detto servizio**, è stato confermato che per le fatture emesse la **cadenza** deve essere almeno **quindicinale**, mentre per documenti diversi almeno annuale.

⁵ Tale data potrebbe anche non coincidere con quella della fattura.



fino alla data dell'ispezione sui libri e sui registri oggetto della conservazione medesima.

Conservazione elettronica dei documenti analogici

Il processo di conservazione elettronica adottato per i **documenti analogici fiscalmente rilevanti**, che si realizza mediante trasposizione della loro immagine su supporti di memorizzazione, anche non ottici, deve **garantire**:

- **la conformità dei documenti stessi agli originali**,
- nonché la loro **leggibilità nel tempo**.

A tale riguardo va precisato che:

- per i **documenti analogici** valgono le medesime considerazioni viste sopra per i documenti informatici⁶;
- detta procedura di conservazione elettronica **può essere limitata anche ad una soltanto o a più tipologie di documenti analogici**⁷; ad esempio, è possibile la conservazione elettronica del solo libro giornale⁸ tenuto in forma cartacea, ovvero del libro giornale e dei registri IVA, come pure è possibile la conservazione elettronica delle sole **fatture attive**⁹ e non anche di quelle passive, ovvero sia delle fatture attive sia di quelle passive. Il solo limite posto al riguardo dal legislatore riguarda la necessità di assicurare l'**ordine cronologico, senza soluzione di continuità per ciascun periodo d'imposta**¹⁰;
- l'art. 4, co. 3, del citato decreto stabilisce che *"il processo di conservazione elettronica dei documenti analogici originali"* per i quali la procedura si perfeziona con *"l'ulteriore apposizione del riferimento temporale e della sottoscrizione elettronica da parte di un pubblico ufficiale"*. Comunque, in base alla citata delibera CNIPA, l'intervento del **pubblico ufficiale**¹¹ è limitato alla sola conservazione dei **documenti analogici originali unici**¹², per i quali le caratteristiche di non ricostruibilità del documento impongono razionalmente maggiori cautele in fase di conservazione;
- può essere effettuata in qualunque momento;
- la **distruzione del documento cartaceo** potrà avvenire solo **successivamente al completamento del processo di conservazione**.

Violazione agli obblighi di conservazione

Conseguenze del **mancato rispetto delle suddette procedure di conservazione** dei documenti informatici:

- detti documenti, in linea di massima, **non sono più validamente opponibili all'Amministrazione finanziaria**;
- ai fini delle di imposte dirette (art. 39, co. 2, lett. d), del DPR n. 600/1973) e dell'IVA (art. 55, co. 2, par. 2), del DPR n. 633/1972), si procede ad **accertamento induttivo** quando *"le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse"*

⁶ Con la RM n. 158/E del 2009 è stato precisato che le fatture analogiche sono valide solo se sono materializzate su supporto cartaceo; è consentita però la loro conservazione sostitutiva attraverso il processo di generazione dello spool di stampa, a condizione che l'immagine così acquisita rispecchi in maniera fedele, corretta e veritiera il contenuto rappresentativo del documento.

⁷ Con la RM n. 220/E del 13.8.2009 è stato precisato che la firma elettronica qualificata e la marca temporale non necessariamente devono essere apposte sui singoli documenti, ma possono essere apposte anche sull'insieme dei documenti oggetto di conservazione. Ai fini fiscali, è comunque **necessaria la sottoscrizione del notaio sui documenti analogici originali unici conservati in formato elettronico**, in quanto non trovano ancora applicazione le semplificazioni previste dall'art. 16, co. 12, DL n. 185/2008.

⁸ Con il nuovo art. 2215-bis del cod. civ., introdotto dall'art. 16, co. 12-bis del DL n. 185/2008, è ammessa, anche ai fini civilistici, la tenuta con strumenti informatici dei registri contabili e dei libri sociali.

⁹ La RM n. 161/E del 9.7.2007 ha chiarito che possono coesistere fatture tradizionali e fatture elettroniche, utilizzando **registri sezionali** o creando **blocchi sezionali distinti in un unico registro**.

¹⁰ Con la RM n. 196/E del 30.7.2009, riguardante la conservazione sostitutiva dei documenti analogici, viene precisato che l'**unico vincolo previsto dalla normativa è la continuità** delle modalità di conservazione per tipologia di documenti e **per periodo d'imposta**. Non è previsto un vincolo temporale dei documenti, ma solo quello dell'**ordine cronologico**.

¹¹ **Notaio**, cancelliere, segretario comunale o funzionario incaricato dal sindaco. Nelle pubbliche amministrazioni il ruolo del pubblico ufficiale viene svolto da un soggetto della stessa amministrazione, ma diverso dal dirigente dell'ufficio responsabile della conservazione dei documenti.

¹² A riguardo si precisa che l'art. 1, lettera c) del citato decreto distingue i **documenti analogici in: originali non unici e unici**, a seconda della **possibilità rispettivamente di poter risalire o meno al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche in possesso di terzi**. Ad esempio, sono considerati documenti analogici originali **non unici**: il libro giornale, il libro inventari, i registri IVA, ecc., mentre, ad esempio, i libri sociali (libro soci, libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, ecc.) sono considerati documenti analogici originali **unici**.

Con la RM n. 161/E del 9.7.2007 l'AdE ha chiarito, ad esempio, che la **scheda carburante** è un documento originale non unico solo se gli elementi essenziali sono ricostruibili dalla contabilità, anche la **nota spese dei dipendenti in trasferta** può essere considerato documento non unico solo se si utilizza il sistema di rimborso a piè di lista e vengono conservati i relativi documenti giustificativi.



per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica”;

- se le **irregolarità** nel processo di conservazione dei documenti fiscalmente rilevanti **non siano tali da giustificare il ricorso a metodi induttivi di accertamento**, al contribuente potranno essere irrogate le sanzioni di cui all'art. 9 del DLgs n. 471/1997 (sanz. amm. da 1.032 a 7.746 euro);
- anche nei casi di conservazione digitale delle scritture contabili, al contribuente potrà essere contestato - al ricorrere dei relativi presupposti - il **reato di cui all'art. 10 del DLgs n. 74/2000** (occultamento o distruzione di documenti contabili).

Responsabile della conservazione

La procedura di conservazione termina con l'**apposizione, da parte del responsabile¹³ della conservazione della firma elettronica qualificata** (c.d. sottoscrizione elettronica) e della **marca temporale** sull'insieme dei documenti, "ovvero su un'evidenza informatica contenente l'impronta o le impronte dei documenti o di insieme di essi" (art. 3, co. 2 del citato decreto).

In particolare, i **compiti del responsabile** della conservazione sono:

- attestare il **corretto svolgimento del processo di conservazione**;
- gestire il sistema nel suo complesso e **garantire l'accesso alle informazioni**;
- verificare la **corretta funzionalità del sistema e dei programmi** utilizzati;
- predisporre le **misure di sicurezza del sistema**, al fine di garantire la sua continua integrità;
- richiedere la **presenza di un pubblico ufficiale** nei casi in cui è previsto il suo intervento;
- definire e documentare le procedure da rispettare per l'**apposizione della marca temporale**;
- verificare, con periodicità non superiore ai cinque anni, che i documenti conservati siano **leggibili** provvedendo al **riversamento diretto o sostitutivo**.

Riversamento diretto e riversamento sostitutivo

Le procedure del riversamento diretto o sostitutivo permettono di **riprodurre i documenti conservati in formato digitale**, sia analogici che informatici (cfr. art. 1, lett. n) ed o), art. 3, co. 2, e art. 4, co. 4 della citata delibera CNIPA).

- A) **Riversamento diretto**: trattasi del trasferimento di un documento, già conservato, da un supporto di memorizzazione ad un altro, **senza alterarne la rappresentazione digitale**, ad esempio, generazione di copie di sicurezza.
- B) **Riversamento sostitutivo**: trattasi del trasferimento di un documento, già conservato, da un supporto di memorizzazione ad un altro, **modificando la rappresentazione informatica del suo contenuto**. Si tratta, in pratica, dell'**aggiornamento tecnologico** dell'archivio informatico quando non è possibile o conveniente mantenere il formato della rappresentazione digitale dei documenti originariamente conservati.

A differenza del riversamento diretto, è disciplinato espressamente dalla citata delibera CNIPA e termina con l'apposizione della **firma elettronica qualificata** (sottoscrizione elettronica) e della **marca temporale** sull'insieme dei documenti, "ovvero su un'evidenza informatica contenente l'impronta o le impronte dei documenti o di insieme di essi" da parte del responsabile della conservazione, al fine di attestare il corretto svolgimento del processo.

Se il processo di **riversamento sostitutivo ha per oggetto un documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata**, ai sensi dell'art. 20, co. 2, del DLgs n. 82/2005, è prevista l'ulteriore apposizione del riferimento temporale e la sottoscrizione elettronica da parte del **pubblico ufficiale**.

Anche per il **riversamento sostitutivo di un documento analogico** originale unico conservato è richiesto l'ulteriore intervento del **pubblico ufficiale** nei termini sopra descritti (cfr art. 4, co. 4, della citata delibera CNIPA).

Distruzione documenti analogici

Adempimenti necessari prima di distruggere un documento analogico (art. 4, co. 4, del citato decreto):

- **completare il processo di conservazione elettronica** del documento stesso: **memorizzazione** e apposizione della **firma elettronica qualificata** da parte del responsabile della conservazione e della **marca temporale**;
- apposizione del riferimento temporale e sottoscrizione elettronica da parte di un **pubblico ufficiale** in caso di **documenti analogici originali unici**.

Comunicazione

Per attribuire specifica **rilevanza fiscale ai documenti conservati**, il soggetto interessato o il responsabile della conservazione devono trasmettere **per via telematica all'Agenzia delle**

¹³ Con la RM n. 364/E del 3.10.2008, riguardante la nomina dei responsabili, è stato precisato che è possibile nominare più responsabili.

**all'Agenzia delle Entrate**

Entrate una **comunicazione** contenente l'**impronta dell'archivio informatico** oggetto della conservazione, la relativa sottoscrizione elettronica e la marca temporale, **entro il 4° mese successivo alla data di presentazione delle dichiarazioni annuali**.

In caso di **accessi, ispezioni e verifiche**, resta indubbiamente impregiudicata la possibilità, per il contribuente:

- di esibire all'Amministrazione finanziaria i **documenti informatici conservati** anche in **mancanza della comunicazione dell'impronta**, della sottoscrizione e della marca temporale, qualora non sia ancora decorso il termine di legge per l'effettuazione di detta comunicazione;
- di esibire **documenti informatici non ancora conservati**, per i quali non sia ancora decorso il termine di legge per l'effettuazione del processo di conservazione.

In entrambe le circostanze sopra descritte, infatti, sarà compito degli organi procedenti richiedere al contribuente la conservazione dei documenti informatici e, successivamente, **acquisire l'impronta dell'archivio informatico** oggetto della conservazione, la relativa sottoscrizione elettronica e la marca temporale.

La RM n. 161/E del 9.7.2007 ha precisato che in caso di **affidamento a terzi della gestione delle fasi della conservazione sostitutiva, responsabile** nei confronti dell'A.F. rimane sempre **il contribuente**, tuttavia, in caso di omissione dolosa o colposa da parte dell'incaricato della conservazione, questi **concorre nella violazione** e, quindi, soggiace alla **stessa sanzione** prevista per il contribuente.

Esibizione documenti rilevanti ai fini tributari

In caso di **accessi, ispezioni e verifiche**, sia il documento informatico sia il documento analogico conservato su supporto informatico, devono essere resi leggibili e, a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, disponibili su carta o su supporto informatico presso il luogo di conservazione delle scritture contabili.

La CM n. 36/E del 6 dicembre 2006 ha tra l'altro precisato che:

- l'**ispezione documentale** si estende a **tutti i documenti** che si trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, **compresi quelli la cui tenuta e conservazione non è obbligatoria** (art. 52, co. 4, DPR n. 633/1972);
- le scritture contabili obbligatorie, i registri, i bollettari, gli schedari, i tabulati, le fatture e gli altri documenti previsti dalla normativa IVA devono essere **conservati fino a quando non siano definiti gli accertamenti** relativi al corrispondente periodo d'imposta, anche oltre il termine stabilito dall'articolo 2220 del Codice civile o da altre leggi tributarie (art. 22 del DPR n. 600/1973 e 39 del DPR n. 633/1972);
- per **luogo di tenuta e di conservazione delle scritture contabili** s'intende il luogo o i luoghi in cui viene esercitata l'attività, ovvero il luogo in cui vengono appositamente tenute le scritture contabili, come ad esempio i centri elaborazioni dati (CM n. 60 del 30 luglio 2002);
- ai fini **IVA**, il soggetto passivo deve comunicare all'Agenzia delle Entrate il luogo o i **luoghi di conservazione** e tenuta delle scritture contabili (art. 35, co. 10, del DPR n. 633/1972). Inoltre, l'art. 2220 c.c. prevede che **le scritture e i documenti conservati "sotto forma di registrazioni su supporti di immagini"** devono essere, in qualsiasi momento, **resi leggibili** con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza tali supporti per la conservazione;
- è necessaria l'**attestazione di conformità da parte del pubblico ufficiale** se si tratta di documento per il quale è previsto il suo intervento (**documenti originali unici**), se il documento conservato viene esibito su carta fuori del luogo in cui sono conservate le scritture contabili (art. 6, co. 3, della citata delibera CNIPA);
- il **luogo di conservazione delle fatture** può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza (art. 39, co. 3, del DPR n. 633/1972).

Imposta di bollo

L'**imposta di bollo** (artt. 13, co. 1 e 16, co. 1, lett. a) della tariffa allegata al DPR n. 642/1972) è stabilita nella misura di:

- **Euro 1,81** per **fatture, note, conti e simili** documenti recanti addebitamenti, ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, quando l'importo degli stessi supera Euro 77,47, anche se in formato elettronico (art. 13 del suddetto decreto);
- **Euro 14,62** per **ogni 2500 registrazioni¹⁴ o frazioni** di esse, per i libri di cui all'art. 2214, 1° co., del cod. civ. (**libro giornale e libro degli inventari**) e ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli artt. 2215 e 2216 del cod. civ. (art. 16, co. 1, lett. a) del suddetto decreto).

¹⁴ La RM n. 161/E del 9.7.2007 ha chiarito che per registrazione deve intendersi "ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio".



Per i **documenti informatici rilevanti ai fini tributari** l'imposta di bollo, va corrisposta mediante versamento nei modi previsti dal DLgs n. 237/1997 (art. 7, co. 1 del citato decreto), in base al quale il soggetto interessato presenta all'ufficio delle entrate competente una **comunicazione preventiva¹⁵ contenente il numero presuntivo degli atti, dei documenti e dei registri** che potranno essere emessi o utilizzati durante l'anno nonché l'**importo** e gli **estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta**.

Tale comunicazione consente di stabilire l'**imposta presunta** da versare e pertanto deve contenere:

- il numero di atti e documenti informatici - distinti per tipologia, in conformità agli articoli della tariffa - che si presume saranno emessi nel corso dell'anno;
- l'imposta dovuta su ogni singolo documento;
- l'importo globale dell'imposta relativo ad ogni articolo della tariffa;
- la somma complessivamente dovuta;
- gli estremi dell'avvenuto **pagamento**: il versamento deve essere eseguito tramite **modello F23** utilizzando il **codice tributo 458T**.

Entro il mese di gennaio dell'anno successivo i soggetti interessati devono presentare all'ufficio delle entrate competente una **comunicazione (consuntiva)** contenente:

- l'indicazione del numero dei documenti informatici, distinti per tipologia, formati nell'anno precedente,
- gli estremi del versamento dell'eventuale differenza dell'imposta ovvero la richiesta di rimborso o di compensazione.

L'importo complessivo corrisposto, risultante dalla comunicazione, viene assunto come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso.

Le suddette **comunicazioni** devono essere spedite tramite **raccomandata con avviso di ricevimento** all'ufficio dell'Agenzia dell'Entrate competente.

Focus correlati:

- Fattura elettronica (Focus 38 TSR n. 108/2005);
- Fatturazione elettronica (Focus 29 TSR n. 152-153/2009).

¹⁵ La RM n. 161/E del 9.7.2007 ha chiarito che detta comunicazione va effettuata anteriormente al primo avvio della procedura.



PRINCIPALI SCADENZE FEBBRAIO 2011

MERCOLEDI' 16	VERSAMENTO UNITARIO (Modello F24¹): 1) IVA: liquidazione e versamento contribuenti mensili e trimestrali "speciali". 2) II.DD.: <ul style="list-style-type: none">- versamento ritenute IRPEF lavoratori autonomi, dipendenti e assimilati, comprese le relative addizionali regionali e comunali, trattenute nel mese di gennaio;- versamento a saldo imposta sostitutiva IRPEF su rivalutazione TFR (cod.trib.: 1713). 3) I.N.P.S.: <ul style="list-style-type: none">- versamento contributi lavoratori dipendenti, relativi al mese di gennaio;- versamento contributi "gestione separata"² sui compensi corrisposti nel mese di gennaio per le collaborazioni/associazioni in partecipazione;- commercianti e artigiani: versamento contributo fisso IVS 4^a rata anno 2010. 4) I.N.A.I.L.: autodeterminazione del premio, versamento del saldo 2010 e dell'acconto 2011, denuncia annuale ³ delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti. DICHIARAZIONI D'INTENTO ricevute da ESPORTATORI ABITUALI: comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle dichiarazioni ricevute nel mese di gennaio.
LUNEDI' 21 ⁴	CONAI: presentazione al Conai della denuncia mensile, riferita al mese precedente, da parte dei produttori o importatori di imballaggi che nell'anno 2010 erano tenuti al versamento di un contributo ambientale complessivo, per singolo materiale, di importo superiore a Euro 31.000. E.N.A.S.A.R.CO.: versamento trimestrale periodo ottobre-dicembre 2010.
VENERDI' 25	IVA: invio telematico dei mod. INTRASTAT relativi al mese di gennaio 2011 (mensili).
LUNEDI' 28	C.U.D.-C.R.d.A.: termine per la consegna del Certificato Unico Dipendenti e dei Certificati Ritenute Acconto per i redditi di lavoro autonomo percepiti nell'anno 2010. CERTIFICAZIONI DIVIDENDI: termine per la consegna delle certificazioni relative ai dividendi percepiti nell'anno 2010. IVA⁵: i contribuenti mensili e trimestrali obbligati a presentare la dichiarazione annuale IVA, devono presentare la comunicazione annuale dati IVA relativa al 2010. IVA: invio telematico della Comunicazione operazioni con paesi "black-list" relativa al mese di gennaio 2011 (mensili). I.N.P.S.: presentazione telematica della denuncia (Modello UNIEMENS) relativa ai versamenti dei contributi lavoratori dipendenti e dei compensi relativi ai collaboratori e lavoratori autonomi occasionali (reddito annuo + 5.000 Euro) del mese di gennaio.

¹ Dall'1.1.2007, tutti i soggetti con partita IVA, sono obbligati ad effettuare i versamenti con "F24 telematico". Il mod. F24 deve essere inviato anche nel caso in cui a seguito di compensazione il saldo sia zero.

² Dal 1° gennaio 2011 per i soggetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione indiretta o diretta (anzianità, invalidità o vecchiaia) l'aliquota è pari al 17%, mentre per i soggetti non iscritti ad altre forme previdenziali la nuova aliquota è pari al 26,72%.

³ Proroga al 16 marzo 2011 per chi si avvale dei servizi informatici dell'INAIL.

⁴ Termine normale non lavorativo (domenica 20 febbraio) prorogato al 1° giorno successivo lavorativo.

⁵ L'obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA viene meno se viene presentata la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma entro il 28 febbraio.



UFFICIO OVUNQUE

In ufficio con un click

Ufficio Ovunque è l'innovativa soluzione TeamSystem che, utilizzando un browser Internet e senza necessità di alcuna installazione, consente ai clienti dello Studio un accesso sicuro, semplice ed immediato:

- **ai propri documenti generati dalle procedure gestionali** (situazioni contabili, elaborati fiscali, cedolini, F24, CUD, DM10, pratiche di assunzione, etc.)
- **direttamente agli applicativi** installati presso lo Studio, per compiere attività di compilazione prima nota, di elaborazione della contabilità, di fatturazione, di inserimento delle presenze, etc.
- **ad una serie di utili funzionalità**, quali la bacheca, la rubrica clienti/fornitori, un sistema di messaggistica interna, etc.

Ufficio Ovunque si rivolge agli Studi i cui Clienti desiderino un accesso alle informazioni che risiedono presso lo Studio, o ai clienti di piccole dimensioni che possono iniziare a gestire la propria azienda utilizzando un gestionale installato presso lo Studio, con minore investimento di tempo e denaro.

www.teamsystem.com

TeamSystem
the way ahead for your business